



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

ALLEGATO A DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.15 IN DATA 28.07.2010

LOC. SIVIANO N. 76 CAP 25050 TEL. 030/9825226 - FAX 030/9825078

e-mail: segreteria@comune.monteisola.bs.it

www.comune.monteisola.bs.it

INDICE

- Art. 01 Oggetto del regolamento
- Art. 02 Definizioni
- Art. 03 Classificazione
- Art. 04 Rifiuti urbani
- Art. 05 Rifiuti speciali
- Art. 06 Rifiuti pericolosi
- Art. 07 Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani
- Art. 08 Oggetto del servizio e principi generali
- Art. 09 La raccolta differenziata
- Art. 10 Gestione dei rifiuti
- Art. 11 Sistemi di raccolta
- Art. 12 Raccolta
- Art. 13 Centro raccolta
- Art. 14 Usi vietati
- Art. 15 Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti
- Art. 16 Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, delle pile esauste, dei medicinali scaduti, dei contenitori etichettati 'T' e/o 'F'
- Art. 17 Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili
- Art. 18 Contenitori porta rifiuti
- Art. 19 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti
- Art. 20 Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti
- Art. 21 Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti
- Art. 22 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali
- Art. 23 Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
- Art. 24 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche
- Art. 25 Attività di volantinaggio
- Art. 26 Attività di carico e scarico di merci e materiali
- Art. 27 Pozzetti stradali
- Art. 28 Carcasse di animali
- Art. 29 Escrementi di animali
- Art. 30 Cantieri e attività agricole
- Art. 31 Veicoli a motore, rimorchi e simili
- Art. 32 Rifiuti inerti
- Art. 33 Rifiuti contenenti amianto
- Art. 34 Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata
- Art. 35 Controlli
- Art. 36 Prescrizioni e divieti di carattere generale
- Art. 37 Sanzioni
- Art. 38 Norma finale

Art. 01
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i servizi dei rifiuti urbani, in virtù di quanto previsto dal Capo III art. 59 del Decreto Legislativo n. 507/93 e dalla parte IV del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Art. 02
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" alla parte quarta del Decreto Legislativo 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento e di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
 - g) smaltimento: le operazioni previste alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006;
 - h) recupero: le operazioni previste alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006;
 - i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

Art. 03
Classificazione

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Art. 04
Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Art. 05
Rifiuti speciali

1. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti di attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

Art. 06
Rifiuti pericolosi

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato "D" alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006.

Art. 07
Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

1. Sono rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani quelli nell'allegato "A" del presente Regolamento.

Art. 08
Oggetto del servizio e principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

2. La gestione dei rifiuti, in tutte le sue fasi, è condotta in osservanza dei principi generali contenuti nell'art. 178, del Decreto Legislativo n. 152/2006.

3. La gestione del servizio di igiene urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati col Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991, e nell'ambito della regolamentazione regionale di cui alla Legge Regionale n° 21 del 1° luglio 1993 e dal Decreto Legislativo n. 152/2006.

4. Le attività di gestione sono definite nell'osservanza dei seguenti principi generali:

1. evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
2. garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori;
3. evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.
4. Il Soggetto gestore, nel rispetto delle proprie competenze determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.

5. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuato nell'intero territorio comunale, comprese le zone sparse.

6. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

7. Il concessionario del servizio deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio comunale prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta, al Soggetto gestore, valida documentazione. E' facoltà del Soggetto gestore svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 09 **La raccolta differenziata**

1. Il Soggetto gestore stabilisce, in accordo con l'Amministrazione Comunale:

- a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
- b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
- c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare

2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.

3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.

Art. 10 **Gestione dei rifiuti**

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

1. Raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale, a seguito delle seguenti operazioni di conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento

2. Spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo;

3. Eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;

4. Trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;

5. Smaltimento, in uno dei modi indicati nell'allegato II A alla Direttiva 91/156/CEE.

Art. 11 **Sistemi di raccolta**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è organizzato mediante ritiro dai punti di raccolta collocati nelle varie località e appositamente segnalati, secondo il calendario e le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Gestore del Servizio .

2. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità, ed in particolare:

- a) ritiro presso i punti di raccolta stabiliti
- b) raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio
- c) conferimento, da parte dell'utente, presso centro raccolta appositamente attrezzato

3. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

4. Il servizio di raccolta differenziata è obbligatorio avvalendosi delle strutture predisposte per tale raccolta e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero e al riciclaggio

5. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono essere chiaramente indicate sul contenitore stesso.

6. Il Comune, in accordo con il Gestore del Servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico.

Art. 12 Raccolta

1. Il servizio consiste nella raccolta dei materiali, per i quali è istituito il servizio, posti in appositi contenitori e/o sacchetti, secondo le modalità stabilite dal Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale, che avverrà nei punti di raccolta collocati nelle varie località e appositamente segnalati.

2. I materiali per i quali sia stato istituito il servizio di raccolta differenziata, dovranno essere debitamente separati a cura dell'utente e dovranno essere esposti nei punti di raccolta nei giorni ed agli orari stabiliti dal Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale che provvederà a comunicare le modalità del servizio.

3. I materiali devono essere esposti secondo le modalità e gli orari indicati da appositi atti del Comune adeguatamente pubblicizzati da parte dell'Amministrazione Comunale o dal Gestore.

4. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti ed il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, il Gestore è obbligato a pulire la zona interessata.

Art. 13 Centro raccolta rifiuti

1. Il Centro raccolta rifiuti del Comune di Monte Isola è situato a Peschiera Maraglio in loc. Porto Commerciale.

2. Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del centro raccolta comunale disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti.

A) Responsabile Comunale Del Servizio

1. Il Responsabile Comunale del servizio è nominato dal Sindaco;
2. La gestione del servizio è appaltata a ditta affidataria secondo la normativa vigente;
3. I rapporti tra il Comune di Monte Isola e la ditta concessionaria del servizio sono regolati dal Capitolato Speciale d'appalto che viene sottoscritto con il contratto di gestione;
4. La ditta appaltatrice del servizio di gestione sovrintende al corretto funzionamento del Centro di raccolta coordinando la gestione della stessa attraverso gli operatori del servizio e svolge tutte le funzioni demandategli dalle norme del presente Regolamento e del succitato Capitolato.

B) Operatori Del Servizio

1. Sono Operatori del Servizio:
 - a) I soggetti incaricati dalla ditta concessionaria della custodia e manutenzione del centro raccolta, nonché al controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza;
 - b) I soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di prelevare e avviare a recupero o smaltimento i rifiuti;
 - c) Gli operatori del servizio devono, su richiesta dell'utenza, dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti ma non sono tenuti a compiere le operazioni di scarico del materiale per conto dell'utente;
 - d) Gli operatori ecologici e tutto il personale dell' Area Tecnico Manutentiva del Comune di Monte Isola.
2. Gli operatori del servizio devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno facoltà:
 - a) Di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il centro di raccolta un documento d'identità valido in modo da verificarne i requisiti per l'accesso (residenza o domicilio nel Comune di Monte Isola);
 - b) Di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
 - c) Di segnalare ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque direttamente al Responsabile Comunale del Servizio;
 - d) Di negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenta le caratteristiche adeguate al recupero o smaltimento cui dovrà essere destinato;

C) Accesso – Soggetti Autorizzati e Modalità

1. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:
 - a) I cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Monte Isola per quanto riguarda le utenze domestiche e le utenze non domestiche iscritte a ruolo comunale e limitatamente ai rifiuti assimilati agli urbani.
Il materiale conferimento dei rifiuti al centro raccolta potrà avvenire anche ad opera dei soggetti terzi, purché muniti di delega scritta del contribuente e proprietario dei rifiuti, legittimato a conferirli, corredato dalla copia della carta di identità.
 - b) il gestore del servizio di igiene urbana comunale.
2. L'accesso con automezzi all'interno del Centro di raccolta è in genere consentito ad un massimo di 2 utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà di impedire o concedere l'accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato.
3. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura del centro di raccolta.
4. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile Comunale del Servizio.

D) Orario di apertura

1. Gli orari di apertura del Centro di raccolta Comunale sono resi noti mediante cartello apposto in loco.

E) Tipologie di rifiuto raccolto

1. Le tipologie di rifiuti che vengono direttamente raccolti presso il centro di raccolta sono:

a) rifiuti pericolosi (provenienti esclusivamente da utenze domestiche)

1. batterie e pile esaurite;
2. prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F";
3. prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
4. tubi catodici e lampade a scarica;
5. siringhe giacenti su aree pubbliche;
6. cartucce esaurite di toner per fotocopiatrici e/o stampanti;

b) rifiuti liquidi:

1. oli e grassi vegetali ed animali da cottura di alimenti

c) rifiuti organici compostabili:

1. rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, scarti ligneo - cellullosici

d) rifiuti solidi:

1. rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli e di impiego domestico, di uso comune (mobili e masserizie)
2. vetro
3. contenitori in plastica
4. metalli
5. carta e cartone
6. frigoriferi o frigocongelatori
7. componenti elettronici da utenze
8. polistirolo espanso ed altri materiali espansi da utenze collettive, attività produttive, commerciali e di servizi.

E' compito della Concessionaria verificare la rispondenza delle frazioni di rifiuti conferite ad una delle categorie sopra riportate e il corretto conferimento delle diverse frazioni da parte dell'utenza.

3. Sono conferiti presso il Centro di raccolta, solo ed esclusivamente da parte degli addetti e concessionari del servizio di igiene urbana comunale, le seguenti tipologie di rifiuti:

- Rifiuti derivanti da spazzamento stradale;
- Rifiuti rinvenuti sulle strade ed aree pubbliche o sulle aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico compatibili con quelli sopra citati.

F) Modalità di conferimento delle diverse tipologie di rifiuto

a) VERDE (vegetale)

Nel Cassone destinato alla raccolta dei rifiuti vegetali devono essere conferiti: i residui da taglio dei prati e le ramaglie con fogliame derivanti da attività di piccola manutenzione delle aree verdi di pertinenza della propria abitazione; residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico se effettuato in economia dall'Amministrazione Comunale.

Le ramaglie dovranno avere diametro massimo di 4 cm ed essere possibilmente spezzate per ridurre il volume ed ammassate sull'area appositamente individuata.

b) METALLI

In questo spazio fuori dal centro di raccolta vanno depositati solo oggetti fatti esclusivamente in ferro o metalli in genere. Lattine, scatolame, contenitori in genere devono essere conferiti il più possibile puliti.

Eventuali oggetti composti da vari materiali vanno gettati negli "INGOMBRANTI".
E' vietato lo smaltimento di marmitte.

c) CARTA E CARTONE

In questo compattatore vanno depositati solo carta o cartone: riviste, giornali, scatole in carta e cartone, ecc., il più possibile compressi da parte dell'utente onde occupare il minore spazio possibile. E' severamente vietato gettare altri materiali diversi da quelli specificati e, di nuovo, oggetti che siano formati oltre che da carta e cartone, anche da altri componenti

d) CONTENITORE OLIO VEGETALE RESIDUO

In questo contenitore è conferito l'olio e grasso vegetale ed animale residuo ossia quello derivante da cottura e frittura di alimenti solo ed esclusivamente per le utenze domestiche.

e) CONTENITORE BATTERIE

In questo cassone si possono conferire, solo se proveniente da utenze domestiche, le batterie e pile esauste.

f) CONTENITORE VETRO

In questo contenitore possono essere gettati solo i contenitori in vetro previsti dalla raccolta differenziata. Essi devono essere il più possibile puliti.

g) CONTENITORE PLASTICA

In questo raccoglitore vanno gettati esclusivamente contenitori e materiali in plastica previsti dalla raccolta differenziata. I contenitori, a cura dell'utente, devono essere conferiti vuoti, lavati ed il più possibile compressi onde occupare minor spazio.

h) INGOMBRANTI

In questo cassone devono essere conferiti, per esclusione, i rifiuti che non vanno in nessuno degli altri raccoglitori:

- vecchi mobili plurimateriale (smontati per ridurre il volume)
- imballaggi in genere;
- materiali vari in pannelli (gesso, legno, plastica);
- cellophane; carta plastificata, adesiva, metallizzata;
- paglietta metallica;
- pelle e similpelle;
- feltri e tessuti non tessuti;
- materassi e imbottiture naturali e sintetiche;
- tappezzerie, moquette, linoleum;
- lana di vetro e di roccia;
- tessuti, stracci;
- cavi;
- Juta;
- gomma;
- caucciù;
- oggetti di uso domestico;
- oggetti di qualsiasi genere purché privati di eventuali componenti sostanze pericolose.

i) RAEE (APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE QUALI FRIGORIFERI, CONGELATORI, TELEVISIONI E MONITOR)

Il conferimento è consentito alle utenze domestiche e utenze non domestiche limitatamente ai rivenditori, commercianti ed installatori limitatamente a quanto previsto dal D.Lgs 151 del 2005 e successivi.

Essi andranno depositati nell'apposito spazio attrezzato e divisi secondo categorie previste dal D.Lgs 151 del 2005 e successivi.

I) PNEUMATICI

I pneumatici di auto o motoveicoli potranno essere smaltiti solo se privi di cerchione metallico, previa autorizzazione del Responsabile Comunale del servizio, solo se derivanti da utenza domestica e per un totale annuo di quattro per utenza.

G) Obblighi

1. Gli utenti sono obbligati a:

- a) Rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli Operatori del servizio;
- b) Raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale dell'Centro raccolta;
- c) Mostrare un documento di identità valido e l'eventuale autorizzazione allo scarico, se prevista, quando richiesta dagli Operatori del servizio;
- d) Effettuare, preliminarmente, il più possibile la differenziazione dei rifiuti conferiti;
- e) Gettare i rifiuti negli appositi contenitori;
- f) Accedere secondo le modalità previste.

H) Divieti

1. Presso il Centro di raccolta Comunale è severamente vietato:

- a) Accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato;
- b) Accedere con modalità diverse da quelle prescritte in precedenza;
- c) Depositare rifiuti solidi urbani per i quali viene effettuato il servizio a domicilio;
- d) Depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente regolamento;
- e) Scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente;
- f) Rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere ed asportare gli stessi;
- g) Conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali;
- h) Scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dal Centro raccolta.

I) Controlli

1. Le attività di controllo in materia avvengono:

- su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino;
- su segnalazione anche verbale da parte degli Operatori del servizio;
- su richiesta da parte del Responsabile del Servizio;
- su diretta iniziativa dell'Ufficio di Polizia Locale.

2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi di Polizia Locale, del contenuto di sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione alle norme del presente regolamento.

3. L'Amministrazione Comunale potrà in qualunque momento decidere con apposita delibera di Giunta di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del Centro raccolta qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

L) Sanzioni (Determinazione e procedimento di applicazione)

1. Chiunque viola i divieti di cui al punto H lettera a) è punito con una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 516,00;
2. Chiunque viola i divieti di cui al punto H lettere b), c), d), e), f), è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 258,00;
3. Chiunque viola i divieti di cui al punto H lettera g) è punito con una sanzione amministrativa da € 103,00 ad € 1.032,00;
4. Chiunque viola il divieto di cui al punto H lettera h) è punito con una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 516,00.
5. Le procedure sanzionatorie previste dal presente Regolamento sono applicate dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
6. Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla Legge n. 689/1981.
7. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/1981 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 gg da parte del trasgressore è il Sindaco, salvo attribuzione di tale funzione ad un Dirigente dell'Ente.
8. E' comunque fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre Leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs n. 22/1997.
9. Nel caso la violazione riguarda rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossico, nocivi o comunque pericolosi si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs n. 22/1997.
10. L'eventuale inottemperanza alle Ordinanze del Sindaco e del Responsabile del Servizio relative all'oggetto del presente Regolamento è punita con una sanzione pecuniaria da € 103,00 ad € 1.032,00.

Art. 14 Usi vietati

1. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.
2. E' vietato depositare i rifiuti indifferenziati nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Gestore del Servizio.
3. E' vietato depositare i rifiuti indifferenziati nei giorni non stabiliti per la raccolta.

Art. 15 Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1. Il conferimento dei rifiuti ingombranti presso il centro raccolta è consentito alle sole utenze domestiche e le utenze non domestiche iscritte a ruolo comunale.

Art. 16

Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi, delle pile esauste, dei medicinali scaduti, dei contenitori etichettati 'T' e/o 'F'

1. I rifiuti pericolosi provenienti dai rifiuti urbani, le pile esaurite e i medicinali scaduti, devono essere conferiti negli appositi contenitori messi a disposizione delle sole utenze domestiche presso il centro di raccolta comunale o distribuiti sul territorio comunale.
2. I contenitori etichettati con il simbolo T e/o F e tutti gli altri rifiuti per i quali non è prevista la raccolta sul territorio, devono essere conferiti presso il centro di raccolta.
3. E' fatto divieto alle utenze non domestiche conferire i rifiuti pericolosi nelle modalità esposte nei commi precedenti. Tali rifiuti devono essere smaltiti a cura e spese del produttore tramite ditte autorizzate.
4. Ai sensi dell'art. 188 del Decreto Legislativo n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, nei seguenti modi:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

Art. 17

Modalità di conferimento dei rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree verdi ed alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentano i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilabili devono essere smaltiti mediante conferimento differenziato a cura dell'utente presso gli spazi, allo scopo predisposti, nel centro di raccolta comunale o tramite compostaggio domestico.
2. I giardinieri che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio comunale possono conferire i rifiuti derivanti da potatura, sfalcio di giardini e simili presso il centro di raccolta.

Art. 18

Contenitori porta rifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi contenitori porta rifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte, affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, esse devono inoltre essere conservate libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso è obbligato con idoneo provvedimento alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

Art. 20
Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità dell'area, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso, è obbligato con idoneo provvedimento alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente depositati.

Art. 21
Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nel mercato al dettaglio, devono essere mantenute dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi, con l'obbligo di osservare le norme previste per la raccolta differenziata.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita al momento dello sgombero.
3. In occasione di mercati periodici autorizzati in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con l'Amministrazione le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Art. 22
Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da esercizi commerciali e pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo plateatico deve risultare perfettamente pulita.

Art. 23
Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura dei titolari dell'autorizzazione all'occupazione degli spazi pubblici, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 24
Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune e al Gestore del Servizio, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico, in tali occasioni, sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui il promotore sia la Civica Amministrazione.

Art. 25
Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione di legge.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.
3. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato gettare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli.

Art. 26
Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata dall'Amministrazione Comunale tramite il gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 27
Pozzetti stradali

1. Il Comune provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.
2. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

Art. 28
Carcasse di animali

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente.

Art. 29
Escrementi di animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Art. 30
Cantieri e attività agricole

1. I proprietari dei cantieri in esercizio e gli agricoltori, sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i cantieri o con i fondi agricoli, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.), oltre alla pulizia delle aree in

precedenza utilizzate per il deposito di sabbia e altri materiali inerti. Dovrà inoltre essere evitata la produzione di polvere mediante periodico inaffiamento dei cantieri.

2. Alla fine dei lavori e durante gli stessi, è fatto divieto di procedere al lavaggio di attrezzi e del suolo stesso, versando il tutto sul suolo e nelle condutture pubbliche.

Art. 31 **Veicoli a motore, rimorchi e simili**

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta autorizzati per la demolizione, per l'eventuale recupero di parti e per la rottamazione.

2. I centri di raccolta possono essere gestiti da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti e le autorizzazioni necessarie.

Art. 32 **Rifiuti inerti**

1. E' vietato in modo assoluto, alle imprese edili, di conferire presso il centro di raccolta comunale, tale tipo di rifiuto.

2. E' fatto divieto di scaricare o abbandonare tali rifiuti lungo i cigli stradali o in qualunque luogo diverso da quanto indicato nel comma 1. E' altresì vietato l'utilizzo di tali materiali come riempimento stradale.

Art. 33 **Rifiuti contenenti amianto**

1. La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti (coperture, tettoie, lastre di eternit) contenenti cemento amianto deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.81/2008, sulla base di un piano di bonifica approvato dal competente servizio A.S.L..

2. E' vietato lo smaltimento e abbandono di materiale contenente amianto su qualsiasi area, pubblica e privata.

Art. 34 **Obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata**

In caso di nevicata con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo, in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, all'allontanamento della neve dal suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo per l'intero fronte dell'edificio. Il predetto obbligo è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Art. 35 **Controlli**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Locale.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

3. Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontari minimi e massimi con apposita delibera della Giunta Comunale, rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche.

4. Rimangono valide le competenze della Polizia Locale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi svolti dalle A.S.L., ai sensi della legislazione regionale in materia.

5. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate anche dal funzionario del Comune responsabile del servizio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 36 **Prescrizioni e divieti di carattere generale**

E' vietato:

1. Effettuare ogni forma di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti conferiti negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale, nonché presso il centro di raccolta comunale.

2. Costituire ostacolo al regolare svolgimento del servizio di igiene urbana.

3. Bruciare rifiuti all'aperto anche se composti di materiale vegetale proveniente dalla manutenzione di orti, giardini, campi o vivai, se ubicati a meno di 50 metri anche da una singola abitazione. Sono esclusi i fuochi accesi su barbeque per la cottura dei cibi alimentati a legna o carbonella i quali devono comunque essere disposti in modo da non arrecare molestia al vicinato con i fumi.

4. Bruciare rifiuti speciali provenienti da attività.

Art. 37 **Sanzioni**

1. In violazione a quanto previsto dal presente Regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente o amministrativamente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e di altre norme generali e comunali che regolano la materia, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

SANZIONE da Euro 25,00 a Euro 500,00

INFRAZIONE

a) per violazioni alle norme dell'art. 20 del presente regolamento riguardante la pulizia dei terreni non edificati;

b) per violazioni alle norme dell'art. 21 del presente regolamento riguardante la pulizia dei mercati;

c) per violazioni alle norme dell'art. 22 del presente regolamento riguardante la pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici e commerciali;

d) per violazioni alle norme dell'art. 23 del presente regolamento riguardante la pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti;

e) per violazioni alle norme dell'art. 24 del presente regolamento riguardante la pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche;

f) per violazioni alle norme dell'art. 25 del presente regolamento riguardante l'attività di volantinaggio;

g) per violazioni alle norme dell'art. 26 del presente regolamento riguardante le attività di carico e scarico di merci e materiali;

h) per violazioni alle norme dell'art. 27, comma 2 del presente regolamento riguardante l'introduzione di rifiuti nei pozzetti stradali;

- i) per violazioni alle norme dell'art. 29 del presente regolamento riguardante l'asportazione degli escrementi di animali;
- j) per violazioni alle norme dell'art. 30 del presente regolamento riguardante cantieri e attività agricole;
- k) per violazioni alle norme dell'art. 34 del presente regolamento riguardante l'obbligo dei frontisti delle strade in caso di nevicata;

SANZIONE PREVISTA DAL D.LGS. N.152/2006 E S.M.I.

- a) per violazioni alle norme dell'art. 31 del presente regolamento e riguardante i veicoli a motore, rimorchi e simili;
- b) per violazioni alle norme dell'art. 32 del presente regolamento riguardante i rifiuti inerti;
- c) per violazioni alle norme dell'art. 33 del presente regolamento riguardante i rifiuti contenenti amianto;

2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

Art. 38 **Norma finale**

1. Per quanto riguarda tutto ciò non espressamente indicato si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e le normative citate in Regolamento.

ALLEGATO "A"

Rifiuti speciali assimilati agli urbani

N°	Tipologia Rifiuti
1	Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. 22/97
2	Rifiuti di carta, cartone e similari
3	Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami e di vetro e cristallo
4	Imballaggi primari
5	Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata
6	Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
7	Sacchi e sacchetti di carta o plastica: fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
8	Accoppiata di carta plastificata; carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
9	Frammenti e manufatti di vimini e sughero
10	Paglia e prodotti di paglia
11	Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
12	Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
13	Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
14	Feltri e tessuti non tessuti
15	Pelli e simil-pelle
16	Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
17	Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
18	Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili
19	Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
20	Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
21	Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
22	Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
23	Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
24	Nastri abrasivi
25	Cavi e materiale elettrico in genere
26	Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
27	Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti derivanti da frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili
28	Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale
29	Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
30	Accessori per l'informatica